

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 27/04/2021

FATTO

Parte ricorrente dichiara di essere titolare del buono fruttifero postale n. 631 appartenente alla serie "Q/P", avente valore nominale di Lire 1.000.000 e sottoscritto in data 18.11.1986; Al momento dell'incasso il titolo in data 15.10.2020, successivamente alla scadenza trentennale, ha riscosso da parte dell'intermediario una somma nettamente inferiore a quella attesa di € 10.528,80: in particolare le sono stati liquidati solo € 6.429,91 per il buono oggetto di contestazione e pertanto la differenza ancora da corrispondere per tale buono ammonta ad € 4.098,89, come risulta dalla perizia allegata in atti. Ciò in quanto nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, specificando che tale ulteriore importo dovuto deriva dall'applicazione, per tale periodo, del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato ino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.").

Alla luce delle precedenti considerazioni riferisce di aver proposto formale reclamo in data 15.11.2020 non ricevendo risposta e si rivolge pertanto all'Arbitro citando l'orientamento favorevole contenuto in numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, nonché in numerose decisioni in termini dell'Arbitro, tra cui la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3.4.2020.

Si rivolge quindi a questo Collegio chiedendo che sia accertato il diritto al rimborso della rimanente somma, oltre spese di perizia.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale l'irricevibilità della domanda:

- per incompetenza *ratione temporis*, in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, in quanto la

sottoscrizione dei buoni è avvenuta nel 1995 e nel 1996; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato" (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20).

- l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Ciò in quanto i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e sono regolati da una normativa di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Nel merito, eccepisce che:

- la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148; di seguito il "DM 1986";

- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice;

- il citato art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi". I tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: i) 9%, ii) 11%, iii) 13%, e iv) 15%, e, come osservato dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%;

- la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai "tassi" riportati per tutti e tre i decenni e pertanto non coglie nel segno il ricorrente in quanto, come visto, l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo da corrispondere al sottoscrittore (in tal senso, da ultimo, Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020);

- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli "importi" indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre: ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;

- alla scadenza ha correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, ha riconosciuto al ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

- ha tenuto un corretto comportamento nel collocamento del buono della serie "Q/P" sottoscritto dal ricorrente in quanto i buoni sottoscritti sono stati collocati – come previsto dal DM 1986 – mediante un modulo della precedente serie "P", sul quale sono stati puntualmente apposti i timbri, sul fronte e sul retro; subordinatamente alla consegna dei buoni per l'incasso ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986;

- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni anche da parte dei giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze che, con nota del prot. DT 12768, nel rispondere ad un reclamo di un sottoscrittore dei Buoni della serie "Q", ha ritenuto che «nessun dubbio che l'Ufficio Postale si sia comportato nel rispetto delle norme di cui sopra, poiché il timbro è stato regolarmente apposto, e lo stesso recava la misura dei nuovi tassi applicabili che erano quelli della serie "Q", così come indicati nelle tabelle allegate al decreto. «; la nota, infine, qualifica come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse»;

- la ricorrente aveva piena conoscenza del "rendimento dei buoni sottoscritti;

- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ad essi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05). Sul punto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 3963/19; all. 2) che, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse degli stessi è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale né bancaria, né finanziaria (v. Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019);

Conclude osservando come nel caso di specie:

- il rendimento dei buoni sottoscritti era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019);

- la ricorrente ha sottoscritto due buoni con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986, pertanto alcun affidamento incolpevole si è generato, in quanto il ricorrente conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni sottoscritti (dal primo anno sino al 31 dicembre del trentesimo anno) e, comunque, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in G.U.;

- non è possibile aderire alla tesi del ricorrente circa l'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), in quanto l'art. 6 del DM 1986 recita: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data» Pertanto l'art. 6 del DM 1986 sopra riportato, prevede che anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito, di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente contesta quanto eccepito dall'intermediario e insiste per l'accoglimento del ricorso osservando in particolare l'infondatezza delle spiegate

eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, citando ampia giurisprudenza a favore.

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso del buono fruttifero sottoscritto.

Ciò posto, si analizzano le questioni pregiudiziali e si rileva quanto segue:

- in riferimento all'incompetenza *ratione temporis*, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi non ha ad oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (ex multis, decisione Collegio di Milano n. 478 del 28 gennaio 2014);
- in riferimento all'incompetenza *ratione materiae*, si considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; inoltre, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia e in un'ottica di effettività della tutela del cliente, l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Pertanto, si procede all'analisi nel merito, partendo dall'analisi documentale. Ebbene, si evince sul BFP l'indicazione a mezzo timbro della serie di appartenenza, con la tabella dei tassi riportata sul retro, unitamente al timbro integrativo previsto per i soli buoni della serie Q/P.

Il BFP è appartenente alla serie "Q/P", istituita con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986; i relativi rendimenti, come previsti dal D.M. dal 1° al 20° anno sono in regime di capitalizzazione annua composta e dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BFP usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice quindi, per i titoli summenzionati in ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

L'intermediario ha effettivamente utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni (peraltro in alcuni casi di scarsa leggibilità) nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, come pure non dispone alcunchè in merito il D.M. stesso.

Ebbene, va ricordato l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, dove è stato espresso il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il*

profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”

Pertanto il Coordinamento ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Deve, invece, rigettarsi la richiesta di rifusione delle spese della perizia atteso che è stata proposta per la prima volta in sede di ricorso, senza che si rinvenga analoga richiesta nel reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO